SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***41:***

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1978/1991 - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella sesta estrazione effettuata il 2 marzo 1987.

87A4092

SUPPLEMENTO N. 2:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***42:***

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1978/1989 - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella ottava estrazione effettuata il 5 marzo 1987.

87A4093

SUPPLEMENTO N. 3:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***43:***

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1978/1993 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella quarta estrazione effettuata il 16 marzo 1987.

87A4095

SUPPLEMENTO N. 4:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***44:***

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 - Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa. Serie sorteggiate per l'ammortamento nella nona estrazione effettuata il 20 marzo 1987.

87A4097

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. **276**.

Modificazioni allo statuto dell'istituto tecnico commerciale di Fano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 13 novembre 1924, n. 1903, istitutivo del regio istituto tecnico commerciale di Fano;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2241, relativo alla trasformazione del regio istituto tecnico commerciale di Fano in regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e alla approvazione dello statuto;

Veduto il regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 379, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417, 418, 419 e 420 del 31 maggio 1974;

Veduta la delibera n. 22 del 26 marzo 1984 del consiglio comunale di Fano;

Veduta la delibera n. 595 del 3 dicembre 1984 del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino;

Veduta la nota prot. 724 del 21 gennaio 1985 del provveditore agli studi di Pesaro e Urbino;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno e il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1986 il funzionamento dell'istituto tecnico commerciale di Fano è disciplinato da un nuovo statuto, che, allegato al presente decreto, modifica e sostituisce quello approvato con il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1987
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 256

STATUTO
DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI FANO

Art. 1.

L'istituto tecnico commerciale di Fano ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale secondo le disposizioni vigenti.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'istituto, oltre a godere dei beni immobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1) di un contributo del Ministero della pubblica istruzione;
2) del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
3) degli ulteriori contributi e sussidi di enti e privati, nonché dei lasciti e delle donazioni.

Art. 3.

Gli oneri di cui all'art. 144, lettera *E)*, punto 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono a carico dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

Art. 4.

A decorrere dal 1986-87 viene modificata la tabella organica dell'istituto. Nella tabella I annessa al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto.

Art. 5.

L'organizzazione e il funzionamento della scuola sono disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417, 418, 419, 420 del 1974, e dal decreto interministeriale 28 maggio 1975 per la parte amministrativo-contabile.

Art. 6.

Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto è stabilito nella misura di L. 2.456.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

TABELLA ORGANICA
DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI FANO

Numero dei corsi completi: 8

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare di cattedra ha l'obbligo di insegnamento
Presidenza senza insegnamento	1	—	
Religione	—	3	
Lingua italiana, storia ed educazione civica	8	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	8	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	4	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	8	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	8	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	2	
Geografia generale	—	1	
Chimica e merceologia - Esercitazioni	5	1	Nelle classi di un corso ed in due classi di un altro corso
Geografia generale ed economica	4	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	8	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale, esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	8	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	8	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	1	1	Nella I e II classe di sei corsi
Stenografia	2	—	Nella I e II classe di quattro corsi

PERSONALE NON INSEGNANTE

Totale generale classi: 40
Numero sezioni staccate: —
Numero succursali: 3
L'istituto ha palestra: —
Numero laboratori: —
Numero aiutanti tecnici già in servizio: 3

POSTI DI RUOLO

Coordinatore amministrativo	n. 1
Collaboratori amministrativi	» 10
Ausiliari	» 19
Collaboratori tecnici	» 3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0473

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1987.

Autorizzazione al Ministero delle finanze a richiamare in servizio, per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un colonnello in ausiliaria della Guardia di finanza, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le note prot. numeri 78/UL e 415/UL in data rispettivamente 14 febbraio 1987 e 12 marzo 1987, con le quali il Ministero delle finanze ha chiesto l'autorizzazione al richiamo in servizio, dal 16 marzo 1987 al 31 dicembre 1987, del colonnello in ausiliaria della Guardia di finanza

De Silva Ernesto, per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero delle finanze è autorizzato a richiamare in servizio, per il periodo dal 16 marzo 1987 al 31 dicembre 1987, il colonnello dell'ausiliaria della Guardia di finanza De Silva Ernesto, purché non sia titolare di trattamento di quiescenza privilegiato, per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 383

87A5862

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1987.

Autorizzazione al Ministero delle finanze a richiamare in servizio, per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un colonnello in ausiliaria, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 78/UL in data 14 febbraio 1987, con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto l'autorizzazione al richiamo in servizio, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, del colonnello dell'ausiliaria Marella Sperino per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero delle finanze è autorizzato a richiamare in servizio, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, il colonnello dell'ausiliaria Marella Sperino, purché non sia titolare di trattamento di quiescenza privilegiato, per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 380

87A5864

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1987.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, per le esigenze della Guardia di finanza, un gen. b. (aus), ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di

assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/18569/4.2.16/87 dell'11 aprile 1987, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione al richiamo in servizio, dal 10 marzo 1987 al 31 ottobre 1987, del gen. b. (aus) Predieri Giorgio per le esigenze della Guardia di finanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato al richiamo in servizio, per il periodo dal 10 marzo 1987 al 31 ottobre 1987, il gen. b. (aus) Predieri Giorgio, per le esigenze della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 382

87A5863

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 giugno 1987.

Determinazione delle circoscrizioni territoriali e delle dipendenze del vice consolato di prima categoria in Bedford, (Gran Bretagna), dell'agenzia consolare di seconda categoria in Peterborough, (Gran Bretagna), del vice consolato di seconda categoria in Birmingham (Gran Bretagna), delle agenzie consolari di seconda categoria in Wolverhampton, Bristol, Cheshunt, Cardiff, Southampton, Hitchin, Guernsey e Jarsey (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Bedford, (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra (Gran Bretagna), è determinata come segue: le contee di Bedfordshire, Cambridgeshire, Northamptonshire, Norfolk, Suffolk e la parte settentrionale del Buckinghamshire inclusa la città di Bletchley;

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Peterborough, (Gran Bretagna), alle dipendenze del vice consolato di prima categoria in Bedford (Gran Bretagna), è determinata come segue: la parte settentrionale della contea del Cambridgeshire e la contea del Norfolk.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Birmingham (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: la parte meridionale del West Midlands, la contea del Warwickshire e i distretti del Worcester della contea di Hereford e Worchester.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Wolverhampton (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: la parte settentrionale del West Midlands.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bristol (Gran Bretagna), alle

dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: le contee di Gloucestershire, Somerset, Avon, Dorset, Wiltshire, Devon e Cornwall.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cheshunt (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: la contea dell'Essex, la parte settentrionale del territorio dell'ex contea del Middlesex e la parte meridionale del Hertfordshire compresa la città di Hertford.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cardiff (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: i distretti di Hereford della contea di Hereford e Worcester, le contee del Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Dyfed-Gwent, e il distretto di Brecknock della contea di Powys.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Southampton (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, e determinata come segue: le contee di Hampshire e West Sussex.

Art. 9.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Hitchin (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: la parte settentrionale della contea di Hertfordshire.

Art. 10.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Guernsey (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: le Isole Normanne eccetto Jersey.

Art. 11.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Jersey (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, è determinata come segue: l'Isola di Jersey.

(Omissis).

87A5867

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 giugno 1987.

Modificazione all'art. 11 del decreto 15 maggio 1972 relativo alle norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Viste le norme particolari per le varie classi di merci pericolose, emanate ai sensi dell'art. 4 dello stesso regolamento n. 1008;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 15 maggio 1972 che pone le norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 12 settembre 1977;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Il punto 3 dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 maggio 1972, citato nelle premesse, come modificato con il decreto ministeriale 30 agosto 1977, anch'esso citato nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

«3. È vietato il trasporto marittimo di casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose per le quali le disposizioni delle tabelle allegate alle norme particolari approvate con i decreti ministeriali di cui all'art. 4 del regolamento prevedono il getto a mare in caso di emergenza. Tuttavia, il trasporto stesso può essere effettuato purché le casse mobili (contenitori) siano sistemate sul ponte di coperta, sulle file esterne inferiori, con le porte in posizione accessibile e lontano dagli alloggi e siano riempite con un solo strato di colli adeguatamente rizzati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1987

p. *Il Ministro della marina mercantile*
MURMURA

Il Ministro dei trasporti
TRAVAGLINI

87A5921

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 luglio 1987.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 1845/87 della commissione relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino Romano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 1845/87 della commissione del 30 giugno 1987, relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino Romano»;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, relativo all'affidamento al consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano», dell'incarico di vigilanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento CEE n. 1845/87;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 1845/87 della commissione del 30 giugno 1987 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino Romano», appositamente marchiato dal consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano», per un quantitativo massimo di 11.000 tonnellate.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

L'A.I.M.A., avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organismi, provvederà a predisporre gli opportuni accertamenti atti a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di ammasso e il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1845/87.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5865

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 giugno 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 12 maggio 1987 concernente la nomina dei membri delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato da eleggere in seno al consiglio di amministrazione competente alla trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia.

IL MINISTRO DEL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1987, con il quale sono stati nominati i membri delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato da eleggere in seno al consiglio di amministrazione competente alla trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia;

Considerata la necessità di rettificare la sede di servizio dei componenti la commissione circoscrizionale Veneto e Trentino-Alto Adige, indicata per errore materiale in Padova anziché in Venezia;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20 Interno, foglio n. 25, pubblicato nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1982, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La sede di servizio dei componenti la commissione circoscrizionale Veneto e Trentino-Alto Adige resta precisata nel modo seguente:

Presidente:

primo dirigente Interlandi dott. Sebastiano, questura di Venezia.

Componenti:

vice questore aggiunto Pane dott. prof. Sergio, questura di Venezia;
commissario capo Mauceri dott. Giuseppe, questura di Venezia;

ispettore Sottile Costantino, questura di Venezia;
sovrintendente principale Visentin Mariano, questura di Venezia;
assistente capo De Orsi Antonio, questura di Venezia;
agente Di Stefano Angelo, questura di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 11 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5690

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 16 aprile 1987 con il quale venivano approvate le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a premi puri da parte della S.p.a. Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987 con il quale, a seguito del parere espresso dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota n. 712589 del 30 marzo 1987, sono state approvate le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti d'assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti ed agenti della s.m.a. Meie assicuratrice e Meie vita S.p.a.;

Vista la lettera n. 713974 in data 20 maggio 1987 con la quale l'ISVAP ha fatto presente che le condizioni approvate con il citato decreto ministeriale 16 aprile 1987 debbono trovare applicazione solo per contratti stipulati da dipendenti ed agenti della S.p.a. Meie vita e dei dipendenti della s.m.a. Meie assicuratrice;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale 16 aprile 1987 secondo le indicazioni fornite con la citata lettera dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, del 20 maggio 1987;

Decreta:

Le condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale 16 aprile 1987 a modificazione di quanto stabilito con il medesimo decreto, possono trovare applicazione solo per contratti stipulati da dipendenti ed agenti della S.p.a. Meie vita e da dipendenti della s.m.a. Meie assicuratrice.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5778

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Disciplina volta a definire i criteri obiettivi cui fare riferimento per l'erogazione di ulteriori anticipazioni dopo il compimento del collaudo in corso d'opera per gli interventi di delocalizzazione ex art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 78/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 1987;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Vista la propria ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1985;

Considerato che è attualmente in corso la fase relativa alla procedura dei collaudi per gli interventi previsti dall'art. 21 della legge 15 maggio 1981, n. 219;

Considerato che il disciplinare per la fruizione dei contributi concessi a norma del citato art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, prevede la possibilità che, dopo il compimento del collaudo parziale di opere per un ammontare non inferiore al 50% dell'importo del progetto esecutivo, al soggetto beneficiario venga liquidata a titolo di ulteriore anticipazione una somma sino alla concorrenza dell'85% del contributo;

Considerato che, in ordine agli interventi di delocalizzazione, è stato demandato ai competenti uffici tecnici erariali il compito di determinare il valore dei complessi industriali relitti e delle relative aree;

Considerata, altresì, l'eventualità che il valore dei predetti complessi industriali relitti, come determinato dal competente ufficio tecnico erariale, possa risultare superiore alla quota residua del 15% del contributo da liquidare a saldo;

Ravvisata pertanto l'opportunità che nel caso di specie la detrazione dell'intero valore del complesso industriale relitto e delle relative aree non venga effettuata in sede di erogazione del saldo del contributo;

Ritenuta la necessità di emanare una disciplina per definire i criteri obiettivi cui fare riferimento per l'erogazione dell'ulteriore anticipazione dopo il compimento del collaudo in corso d'opera per gli interventi di delocalizzazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il valore del complesso industriale relitto o della parte relitta di esso e delle relative aree, come determinato dal competente ufficio tecnico erariale, va detratto, in sede di erogazione dell'ulteriore anticipazione a concorrenza dell'85% del contributo, in misura corrispondente alla quota percentuale globale di contributo erogato.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987.

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5797

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Costituzione della commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 79/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1987;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1982, con il quale sono stati fissati i compensi spettanti ai componenti della commissione consultiva per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista l'ordinanza in data 25 marzo 1987, n. 72/219/ZA, con la quale sono stati abrogati il decreto in data 1° luglio 1982 e le ordinanze in data 15 ottobre 1982, 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1984, 19 luglio 1984, n. 5/219/ZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984 e 3 ottobre 1984, n. 14/219/ZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, per gli articoli concernenti le integrazioni della composizione della citata commissione consultiva;

Vista l'ordinanza in data 25 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987, con la quale si è provveduto a ricostituire la commissione consultiva più volte citata;

Considerato che, in fase di redazione della summenzionata ordinanza, si è incorsi in errore materiale nel richiamo normativo di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore in questione;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione urgente;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 2 dell'ordinanza in data 25 marzo 1987, n. 72/219/ZA, è sostituito dal seguente: «Resta fermo il compenso stabilito con decreto ministeriale 20 settembre 1982».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5798

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto. (Ordinanza n. 1034/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168;

Considerato che nel corso della riunione svoltasi in data 25 giugno 1987, alla quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri della sanità e dell'ambiente, dell'Istituto superiore della sanità, della regione Veneto, dei consorzi degli acquedotti che servono le province di Rovigo, Padova e Venezia, nonché i prefetti di Padova e Rovigo, è emersa la situazione di grave inquinamento del fiume Adige da sostanze tossiche di provenienza industriale e conseguente inquinamento delle fonti di approvvigionamento idropotabile a servizio di una vasta popolazione delle province di Venezia, Padova e Rovigo;

Vista la deliberazione della giunta della regione Veneto n. 2810 in data 26 maggio 1987 con la quale viene rappresentata la grave situazione di emergenza idrica e viene richiesto, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, il finanziamento di lire 17.800 milioni per la realizzazione delle opere indispensabili per il trattamento di potabilizzazione delle acque ed il miglioramento della qualità delle stesse, nonchè il finanziamento di lire 500 milioni per l'immediata sperimentazione dei sistemi e delle tecnologie di potabilizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e dell'ambiente in ordine alla necessità di individuare, nell'ambito della richiesta complessiva di intervento, le misure straordinarie da porre immediatamente in essere per fronteggiare l'emergenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di intervenire per superare le situazioni di emergenza idrica di cui sopra;

Ritenuto di individuare nella regione Veneto l'ente cui affidare la realizzazione di ogni iniziativa occorrente a risolvere nel più breve tempo possibile l'emergenza idrica, secondo le determinazioni di un apposito comitato composto dai rappresentanti delle varie amministrazioni ed enti interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Veneto è incaricata di assumere ogni iniziativa idonea a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica indicata in premessa secondo le determinazioni del comitato di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

È istituito un comitato presieduto dal presidente della giunta della regione Veneto o suo delegato e composto da:

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;

un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

un rappresentante della prefettura di Venezia;

un rappresentante della prefettura di Padova;

un rappresentante della prefettura di Rovigo;

due rappresentanti dei consorzi degli acquedotti della provincia di Padova designati dal prefetto di Padova;

due rappresentanti dei consorzi degli acquedotti della provincia di Rovigo designati dal prefetto di Rovigo;

un rappresentante dell'azienda servizi pubblici di Chioggia designato dal prefetto di Venezia.

Il comitato predetto ha il compito di individuare gli interventi di emergenza più idonei per fronteggiare la crisi idrica derivata dall'inquinamento del fiume Adige.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assegnato alla regione Veneto uno stanziamento di lire 6.000 milioni con onere a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5796

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna. (Ordinanza n. 1035/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma in data 6 giugno 1987 con il quale l'assessore per la difesa dell'ambiente della regione Sardegna rappresenta l'assoluta necessità di interventi eccezionali per lo spegnimento degli incendi boschivi scoppiati in alcune zone del territorio dell'isola e delle necessarie misure per scongiurare il reiterarsi di situazioni che danneggiano l'ambiente dell'isola e discreditano l'immagine degli organi preposti alla prevenzione degli incendi, specialmente quando il verificarsi di questi è previsto o fondatamente prevedibile;

Visto il telegramma n. 2215/03/30/S/(54) del 23 giugno 1987 con il quale la direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno ha comunicato che, a causa dei vasti incendi boschivi scoppiati in Sardegna, si rende necessario ed urgente integrare la potenzialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Tenuto conto del fatto che sono ancora in fase di attuazione le procedure per l'assunzione e la qualificazione del personale previsto dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che istituisce il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e pertanto permane la situazione di emergenza degli anni decorsi;

Considerato che negli scorsi anni 1984, 1985 e 1986, anche per effetto delle misure eccezionali disposte con relative ordinanze, si è conseguito un ottimo risultato che ha sensibilmente ridotto la superficie boscata percorsa dal fuoco nella regione Sardegna e che inoltre la massa legnosa distrutta o danneggiata si è notevolmente ridotta negli anni succitati;

Considerato, inoltre, che, nel corso della riunione tenutasi in data 5 giugno c.a. con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della difesa e della regione Sardegna, é emersa l'esigenza di predisporre interventi straordinari per far fronte agli incendi boschivi in Sardegna;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire anche nella attuale stagione estiva, sia per salvaguardare il patrimonio boschivo, sia per assicurare maggiore tutela alla pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse al ripetersi di incendi boschivi di notevole estensione in Sardegna si autorizza, dalla data odierna al 20 settembre 1987:

a) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e per periodi da venti a ottanta giorni intercorrenti dalla data odierna al 20 settembre 1987, fino a seicentocinquanta vigili del fuoco inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali della Sardegna.

Delle predette unità, quattrocento saranno impiegate nelle basi operative regionali affidate alla responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio presso le basi operative medesime;

b) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ad inviare, secondo le necessità connesse al piano operativo regionale, personale permanente del Corpo nazionale dei vigile del fuoco, per la costituzione dei centri operativi provinciali (C.O.P.) e del centro operativo regionale (C.O.R.) e ad erogare al personale tecnico e amministrativo i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgerà oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

c) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna venticinque guardie forestali, ivi compreso il supporto, cinque sottufficiali e due ispettori ufficiali per la costituzione della base operativa affidata alla responsabilità del Corpo forestale dello Stato;

d) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna due ispettori ufficiali per le esigenze operative del centro operativo regionale (C.O.R.).

Art. 2.

Il Ministero dell'interno trasferisce in Sardegna e, se necessario, con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquista con procedura d'urgenza, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, i necessari mezzi e le attrezzature tecniche per consentire l'ottimale impiego del personale addetto allo spegnimento degli incendi.

Art. 3.

La funzione del coordinamento dell'attività antincendi, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna, fermo restando l'apporto delle Forze armate, è integrata dal rappresentante delle forze statali operanti in Sardegna nella persona dell'ing. Matteo Accardi e, quale suo sostituto, dell'ing. Roberto Barzi, designati dal Ministero dell'interno, cui il direttore del centro farà riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi nel periodo indicato all'art. 1.

Collabora alla funzione di coordinamento delle forze statali un ispettore ufficiale designato dal Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa lire 8.500 milioni, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5795

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Misure dirette a consentire al comune di Isernia di accelerare i lavori per il completamento dell'attività di riattazione. (Ordinanza n. 1036/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 e n. 222 del 13 agosto 1984, concernenti la disciplina dei criteri e delle modalità relative alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Visti la nota n. 27781 dell'11 novembre 1986 e il telex n. 11597 del 28 maggio 1987 con cui il comune di Isernia, nel presentare una dettagliata relazione sugli interventi

effettuati nel centro storico, rappresenta la necessità di ottenere un ulteriore contributo di L. 3.166.000.000 per completare la riattazione delle unità abitative sottoposte a progetti edilizi unitari (P.E.U.).

L'esigenza è motivata sia da fattori tecnici dipendenti dalla particolare situazione del patrimonio edilizio comunale caratterizzato da costruzioni impostate su stratificazioni di precedenti strutture nonché dalle impreviste difformità strutturali, manifestatesi nel corso dei lavori, sia da fattori socio-economici in quanto la città è centro provinciale di attività amministrative e commerciali resesi difficoltose nel centro storico per la presenza dei cantieri di lavoro non eliminabili per l'insufficiente finanziamento che non consente il termine delle opere;

Visto il telex n. 753/P.C del 27 maggio 1987 con il quale la prefettura di Isernia fa rilevare che la mancata integrazione dei fondi, rallentando la riattazione degli immobili, non consente il rientro nelle proprie abitazioni di molti nuclei familiari sinistrati attualmente ancora sistemati in containers;

Considerato che, da un sopralluogo effettuato dal servizio opere pubbliche di emergenza, si è accertato che i lavori di riattazione hanno nel complesso raggiunto il 70% nell'avanzamento;

Ravvisata l'opportunità di concedere quanto richiesto al fine di consentire la ultimazione in tempi brevi della riattazione nel centro storico e, nel contempo, attuare un risparmio economico evitando il passaggio delle opere alla riparazione prevista dalla apposita normativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

È concessa al comune di Isernia, per completare i lavori relativi alle unità immobiliari sottoposte a progetto edilizio unitario nel centro storico della città, in deroga al disposto dell'articolo dell'ordinanza 230/FPC/ZA in data 5 giugno 1984, una integrazione di L. 3.166.000.000 da porre a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Il comune di Isernia trasmette, per l'approvazione, all'ufficio di consulenza e controllo regionale le perizie suppletive relative ai lavori di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5794

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 1037/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 983/FPC/ZA in data 16 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 in data 2 giugno 1987, con la quale viene istituito un comitato presso la regione Sardegna per l'esame dell'emergenza idrica;

Considerato che il presidente della giunta regionale sarda nella riunione del giorno 16 giugno 1987 presso il dipartimento della protezione civile, ha rappresentato, tra l'altro, l'urgenza di intervenire con immediatezza per far fronte alla siccità nel nuorese mediante una serie di opere di competenza del consorzio per l'acquedotto sul rio Gavossai. L'esigenza è stata, altresì, confermata dal comitato istituito con la citata ordinanza n. 983/FPC/ZA in data 16 maggio 1987, nella riunione del giorno 19 giugno 1987;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la richiesta di mutuo n. 1750 in data 19 giugno 1987 presentata dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Gavossai per un importo globale di L. 1.800.000.000, relativo alla realizzazione delle seguenti opere:

impianto di emergenza per la derivazione ad uso potabile delle acque del bacino di Gusana:

impianto di potabilizzazione e pompaggio	L.	664.000.000
condotta di adduzione al partitore di Gavoi della diramazione occidentale	»	283.000.000
interventi urgenti in comune di Orgosolo: recupero sorgenti.	»	148.000.000
interventi urgenti in comune di Oliena: sistemazione sorgenti	»	575.000.000
interventi urgenti in comune di Sarule: sistemazione sorgenti	»	100.000.000
interventi urgenti in comune di Dorgali frazione Cala Gonone: sistemazione impianti di pompaggio.	»	50.000.000

Ravvisata l'opportunità di far iniziare immediatamente i lavori al fine di disporre delle acque nel momento di maggiore crisi stimato per la fine di agosto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Sardegna, la somma di L. 1.800.000.000 per la realizzazione delle opere di cui in premessa segnalate dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Gavassai.

Al citato consorzio la regione dovrà accreditare le somme necessarie sulla base dello stato di avanzamento lavori. La durata dei lavori dovrà essere contenuta in sessanta giorni dalla data di consegna.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la regione Sardegna può, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature e i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto delle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 4.

Il prefetto di Nuoro, sotto la cui giurisdizione ricadono i comuni nei quali vengono realizzate le opere oggetto della presente ordinanza, per consentire l'immediato inizio dei lavori, emette, ove necessario, provvedimenti amministrativi e autorizza, altresì con proprio provvedimento, l'accesso alle aree e agli edifici, interessati alle opere e indicati dal consorzio su citato, per l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini tecniche anche preliminari.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 sarà recuperata sul mutuo che sarà concesso al Consorzio per l'acquedotto sul rio Gavossai dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La regione Sardegna assicurerà il recupero al fondo della citata somma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5793

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1986 del personale impiegato nelle attività connesse al fenomeno del bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1038/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le proprie ordinanze n. 574/FPC/ZA del 29 giugno 1985 e n. 757/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1985 e n. 155 del 7 luglio 1986, con le quali veniva concesso il rinvio del godimento delle ferie in conto anni 1984 e 1985, rispettivamente fino al 31 dicembre 1985 ed al 31 dicembre 1986 al personale impegnato nelle attività connesse al fenomeno bradisismico;

Vista la delibera della giunta municipale n. 1887 del 9 giugno 1987 con la quale il comune di Pozzuoli chiede che venga concessa al personale comunale la possibilità di usufruire del congedo ordinario relativo all'anno 1986 fino al 31 dicembre 1987, perdurando le esigenze connesse al reinsediamento della popolazione ed alla predisposizione dei piani di recupero;

Considerato che la fruizione del congedo entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni potrebbe dimostrarsi incompatibile con le esigenze di servizio ancora in atto;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il personale dipendente dal comune di Pozzuoli che per imprescindibili esigenze di servizio debitamente certificate dal sindaco non abbia potuto usufruire del congedo ordinario relativo all'anno 1986 entro i termini stabiliti dalla vigente normativa è autorizzato a rinviarne la fruizione fino al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5792

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 3ª seduta pubblica per mercoledì 15 luglio 1987 alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 77 della Costituzione.

87A5982

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Puglia

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1987, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 369, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Iannelli dott. Vittorio è stato nominato commissario del Governo nella regione Puglia a decorrere dal 10 gennaio 1987.

87A5869

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del Testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
storia contemporanea.

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura italiana.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
chirurgia maxillo-facciale.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
chimica dei composti metallo-organici;
analisi matematica I;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
geometria algebrica;
geometria superiore;
idrogeologia;
petrografia;
meccanica statistica.

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica II;
programmazione dei calcolatori elettronici;
sistemi di telecomunicazioni;
teoria e tecnica delle sovrastrutture stradali e ferroviarie;
conversione statica dell'energia elettrica;

Facoltà di architettura:
estimo ed esercizio professionale;
unificazione edilizia e prefabbricazione.

Facoltà agraria:
chimica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
chimica organica industriale;
meccanica dei fluidi;
rilevamento geologico;
fisica superiore.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della critica letteraria;

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
istituzioni di diritto privato;
economia monetaria e creditizia.

Facoltà di giurisprudenza:
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa.

Facoltà di magistero:
letteratura anglo-americana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5925

Annullamento del comunicato di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, pubblicato a pag. n. 23 della *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, in quanto lo stesso avviso è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1987, pag. 15.

87A5923

Annullamento del comunicato di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina farmacologia molecolare presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina farmacologia molecolare presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova, pubblicato per mero errore materiale a pag. 24 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987

87A5924

MINISTERO DEL TESORO

N. 129

Corso dei cambi del 6 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1333,20	1333,20	1333,35	1333,20	1333,20	1333,10	1333 —	1333,20	1333,20	1333,20
Marco germanico	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75
Franco francese	217,300	217,300	217,50	217,300	217,300	217,28	217,27	217,300	217,300	217,30
Fiorino olandese	642,73	642,73	642,95	642,73	642,73	642,73	642,74	642,73	642,73	642,73
Franco belga	34,912	34,912	34,92	34,912	34,912	34,91	34,913	34,912	34,912	34,91
Lira sterlina	2147,35	2147,35	2147 —	2147,35	2147,35	2147,62	2147,90	2147,35	2147,35	2147,35
Lira irlandese	1940,50	1940,50	1940 —	1940,50	1940,50	1940,50	1940,50	1940,50	1940,50	—
Corona danese	190,56	190,56	190,50	190,56	190,56	190,55	190,55	190,56	190,56	190,56
Dracma	9,651	9,651	9,65	9,651	—	—	9,65	9,651	9,651	—
E.C.U.	1502,25	1502,25	1502,25	1502,25	1502,25	1502,22	1502,20	1502,25	1502,25	1502,25
Dollaro canadese	1004,10	1004,10	1004 —	1004,10	1004,10	1004,30	1004,50	1004,10	1004,10	1004,10
Yen giapponese	8,930	8,930	8,93	8,930	8,930	8,93	8,933	8,930	8,930	8,93
Franco svizzero	869,05	869,05	869 —	869,05	869,05	869,02	869 —	869,05	869,05	869,05
Scellino austriaco	102,953	102,953	102,93	102,953	102,953	102,97	102,987	102,953	102,953	102,95
Corona norvegese	197,88	197,88	197,80	197,88	197,88	197,89	197,91	197,88	197,88	197,88
Corona svedese	207,75	207,75	207,75	207,75	207,75	207,70	207,65	207,75	207,75	207,75
FIM	298,10	298,10	298,10	298,10	298,10	298,22	298,35	298,10	298,10	—
Escudo portoghese	9,268	9,268	9,28	9,268	9,268	9,27	9,29	9,268	9,268	9,26
Peseta spagnola	10,481	10,481	10,4750	10,481	10,481	10,48	10,485	10,481	10,481	10,48
Dollaro australiano	950,95	950,95	951 —	950,95	950,95	951,47	952 —	950,95	950,95	950,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1987

Dollaro USA	1333,100	Lira irlandese	1940,50	Scellino austriaco	102,97
Marco germanico	723,75	Corona danese	190,555	Corona norvegese	197,895
Franco francese	217,285	Dracma	9,650	Corona svedese	207,700
Fiorino olandese	642,735	E.C.U.	1502,22	FIM	298,225
Franco belga	34,912	Dollaro canadese	1004,30	Escudo portoghese	9,279
Lira sterlina	2147,625	Yen giapponese	8,931	Peseta spagnola	10,483
		Franco svizzero	869,025	Dollaro australiano	951,475

Media dei titoli del 6 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	90,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,475
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,175
» » » » 1-12-1983/87	100,425
» » » » 1- 1-1984/88	100,400
» » » » 1- 2-1984/88	100,350
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,300
» » » » 1- 9-1983/88	101,350
» » » » 1-10-1983/88	101,800
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,050
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,100
» » » » 1-11-1983/90	103,900
» » » » 18-11-1985/90	99,325
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,475
» » » » 1- 2-1984/91	103,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,750
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	102,850
» » » » 1- 5-1984/91	102,750
» » » » 1- 6-1984/91	102,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,750
» » » » 1- 9-1984/91	101,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,800
» » » » 1-11-1984/91	101,950
» » » » 1-12-1984/91	101,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	99,075
» » » » 1- 2-1985/95	99,975
» » » » 1- 3-1985/95	96,550
» » » » 1- 4-1985/95	96,275
» » » » 1- 5-1985/95	96,325
» » » » 1- 6-1985/95	96,350
» » » » 1- 7-1985/95	98,025
» » » » 1- 8-1985/95	97,875
» » » » 1- 9-1985/95	98,000
» » » » 1-10-1985/95	98,025
» » » » 1-11-1985/95	98,275
» » » » 1-12-1985/95	98,050
» » » » 1- 1-1986/96	98,050
» » » » 1- 2-1986/96	98,200
» » » » 1- 3-1986/96	98,300
» » » » 1- 4-1986/96	97,850
» » » » 1- 5-1986/96	97,850
» » » » 1- 6-1986/96	97,800
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,450
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,400
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,900
» » » 12,50% 1-10-1988	102,725
» » » 12,50% 1-11-1988	102,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,825
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,350
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,300
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,475
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,300
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,800
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,525
» » » 9,25% 1-10-1990	95,100
» » » 9,25% 1-11-1990	95,150
» » » 9,25% 1-12-1990	95,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,550
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,000
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,200
» » » » 1984/92 10,50%	109,475
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	107,325
» » » » 1985/93 9,00%	103,550
» » » » 1985/93 8,75%	102,800
» » » » 1986/94 8,75%	102,975
» » » » 1986/94 6,90%	96,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M06077

MINISTERO DELL'INTERNO

69° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87 e n. 135/87 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto:

N. **5244** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 16 giugno 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 73 GENDARMERIE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 233
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: IMERI ALBERTO PRESIDENTE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

NOTA: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 Parabellum, esclusivamente, con pallottola in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **5245** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5259-C-83 in data 16 giugno 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «AMATIS S.r.l.» MOD. OLINI PESANTE
Calibro: mm. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MIDILI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMATIS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

NOTA: L'arma può essere corredata di quattro conversioni idonee ad impiegare, rispettivamente, la cartuccia in cal. mm. 6,5 × 300 Weatherby, mm. 7 × 300 Weatherby, 308 Winchester e 30-338.

N. **5246** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 16 giugno 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

NOTA: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm. 9,3 × 74 R.

N. **5247** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 16 giugno 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. TA 769
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 228,5
Lunghezza dell'arma: MM. 363,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

NOTA: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. 22 Winchester Magnum.

N. **5248** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4646-C-82 in data 16 giugno 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA DA TIRO
Denominazione: «CIVOLANI» MOD. 1986
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CIVOLANI BRUNO TITOLARE DELLA DITTA «CIVOLANI PROGETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

NOTA: L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 3816 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «LUIGI FRANCHI» Mod. R.F. 83 Super Target cal. 38 Special (canna mm. 152,4) (6").

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 5 giugno 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000729 del 16 maggio 1987, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1715 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «WEBLEY & SCOTT» Mod. Webley Osprey cal. mm. 4,5 (0,177) (canna mm. 484).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 5 giugno 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000729 del 16 maggio 1987, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1853 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «WEBLEY & SCOTT» Mod. Vulcan cal. mm. 4,5 (0,177) (canna mm. 435).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 5 giugno 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000729 del 16 maggio 1987, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 198 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «FRANCHI» Mod. Centennnial cal. 22 L.R. (canna mm. 530).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 5 giugno 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000729 del 16 maggio 1987, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo; pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 183 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «FRANCHI LLAMA» Mod. Automatica 22 cal. 22 L.R. (canna mm. 93).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 5 giugno 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000729 del 16 maggio 1987, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Nel n. 4639 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT21 (K) cal. mm. 9 x 21 I.M.I. (canna mm. 120) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 x 18 e in cal. mm. 7,65 Parabellum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 4638 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT21 Baby (K) cal. mm. 9 x 21 I.M.I. (canna mm. 90) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 x 18 e in cal. mm. 7,65 Parabellum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 3183 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «ASTRA» Mod. A 80 cal. mm. 9 Steyr (canna mm. 96) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 x 21 I.M.I.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella. seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 3799 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «STAR» Mod. 30 M (tacca di mira regolabile) cal. mm. 7,65 Parabellum (canna mm. 110) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 x 21 I.M.I.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 3800 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «STAR» Mod. 30 PK (tacca di mira regolabile) cal. ,mm. 7,65 Parabellum (canna mm. 98) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 x 21 I.M.I.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 2672 del Catalogo riguardante il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «CASARTELLI CARLO» Mod. Karpathenbuchse (monogrilletto con stecher) cal. 270 Winchester (canna mm. 650) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile di mm. 600 camerata per impiegare la cartuccia in cal. 22-250.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 1761 del Catalogo riguardante il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «PERUGINI VISINI & CO.» Mod. P.V. (monogrilletto con stecher) cal. mm. 7 x 65 R (canna mm. 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 22 Hornet.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

Nel n. 1787 del Catalogo riguardante il fucile a canne giustapposte express a caricamento successivo e singolo (manuale) «PERUGINI VISINI & CO.» Mod. S.E. (doppio grilletto con stecher) cal. 375 Holland & Holland Magnum (canna mm. 630) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 458 Winchester Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 5 giugno 1987.

87A5926

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 58.518.400 dovuto dalla ditta Robbiano Gentile è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Alessandria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 41.201.600 dovuto dalla S.n.c. Valle Stura, con sede in Ovada (Alessandria), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Alessandria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A5834

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni unitamente all'indicazione geografica dei vini da tavola «Nettuno».

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso, rosato nonché del riferimento al nome del vitigno «Bellone B» unitamente all'indicazione geografica dei vini da tavola «Nettuno» riconosciuta con decreto ministeriale 2 dicembre 1975; comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella già delimitata con il citato decreto ministeriale 2 dicembre 1975 e riguarda l'intero territorio amministrativo dei comuni di Anzio e Nettuno in provincia di Roma.

Le eventuali istanze riguardanti l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome del vitigno sopra elencato, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5806

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 5.000.000, disposto dal signor Giovanni Greppi, con testamento olografo, pubblicato a rogito dottor Ulderico Brambilla, notaio in Milano, n. 17060/2103 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, disposto dalla signora Fortunata Ricchiazzi, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Michelarcangelo Clemento, notaio in Milano n. 32236 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, disposto dalla signora Barro Raffael Margherita, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Francesco Presbitero, notaio in Ivrea (Torino), n. 128902 32894 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, disposto dalla signora Carla Durio, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Giulio Cortese, notaio in Varallo (Vercelli), n. 102171 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, disposto dal signor Franco Morandi, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Giovanni Olivares, notaio in Milano, n. 226959/38914 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, disposto dal signor Luigi Catenacci, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Domenico Acquarone, notaio in Milano, n. 84384/9262 di repertorio.

87A5839

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal signor Mario Quarenghi, con testamento olografo, pubblicato, a rogito dott. Luigi Lombardi, notaio in Brescia, n. 64276 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Cleofe Majocchi con testamento olografo, pubblicato, a rogito dott. Carlo Lampugnani, notaio in Pioltello (Milano), n. 8659 di repertorio.

87A5838

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta a carico della «S.p.a. First International - Compagnia fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, i signori:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954 e residente in Roma, via Flavio Stilicone, 10;

dott.ssa Patrizia Cardillo, nata a Roma il 25 febbraio 1954 e residente in Roma, via Duccio di Boninsegna, 22;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957 e residente in Roma, piazza Ottavilla, 10.

87A5800

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa disposta a carico della «So. F. Int. - Società fiduciaria internazionale S.p.a.», con sede in Roma, i signori:

dott. Renzo Grande, nato a Fara Sabina (Rieti) il 14 maggio 1925 e residente in Roma, via Vitaliano Rotellini, 190;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954 e residente in Roma, via Flavio Stilicone, 10;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954 e residente in Roma, via dei Gerani, 10.

87A5801

REGIONE MARCHE

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Cinzia» in contenitori in tetrabrik - tetrapak

Si comunica che, la società «Sorgente Valpiano S.r.l.» amministratore unico Giordano Bruno Fuschini, con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), via Bornaccino n. 1166, codice fiscale 00530000405E, stabilimento in Pennabilli (Pesaro), località Valpiano, con decreto del presidente della giunta Marche 25 marzo 1987, n. 10281, è stata autorizzata, in via definitiva, la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Cinzia» che sgorga nel territorio del comune di Pennabilli (Pesaro), in contenitori tetrabrik - tetrapak della capacità di un litro.

87A5697

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 18 giugno 1987, n. 13/2=1164, il decreto prefettizio 9 agosto 1929, n. 11419/10604, con il quale il cognome del signor Guglielmo Krammer, nato ad Isola d'Istria il 24 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Ramieri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Iole Zennaro e ai figli Marcello, Claudio e Decio Romano, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 2 giugno 1987, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Antonello Ramieri, figlio di Decio, nato a Cagliari il 18 giugno 1963, residente a Sestu s.p. km. 15 (reg. Seurru), il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Krammer».

Il sindaco di Sestu (Cagliari) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

87A5664

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, per il conferimento di ottantanove posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1987-88 negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1974, n. 280;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246;

Visto il capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1987;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1987, in corso di registrazione, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Son banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di ottantanove posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1987-88 per la frequenza di scuole elementari, secondarie di primo grado e secondarie di secondo, negli istituti pubblici di educazione delle sottoindicate regioni a statuto speciale:

A) FRIULI-VENEZIA GIULIA

a) Concorso per il conferimento di quindici posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto nazionale «P. Diacono» di Cividale e sette posti gratuiti di studio per convittrice da godersi presso l'educandato statale «Uccellis» di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano la scuola elementare o secondaria di primo grado:

cinque posti di convittore presso il convitto nazionale «P. Diacono» di Cividale;

tre posti di convittrice presso l'educandato statale «Uccellis» di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

dieci posti di convittore presso il convitto nazionale «P. Diacono» di Cividale;

quattro posti di convittrice presso l'educandato statale «Uccellis» di Udine.

b) Concorso per il conferimento di venti posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso il convitto nazionale «P. Diacono» di Cividale e sei posti gratuiti di studio per semiconvittrice da godersi presso l'educandato statale «Uccellis» di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano la scuola elementare o secondaria di primo grado:

quindici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale «P. Diacono» di Cividale;

quattro posti di semiconvittrice presso l'educandato statale «Uccellis» di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

cinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale «P. Diacono» di Cividale;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato statale «Uccellis» di Udine.

B) TRENTINO-ALTO ADIGE

a) Concorso per il conferimento di dieci posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto nazionale «D. Chiesa» di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

sei posti per alunni che frequentano la scuola elementare o secondaria di primo grado;

quattro posti per alunni che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

b) Concorso per il conferimento di dieci posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso il convitto nazionale «D. Chiesa» di Bolzano per alunni che frequentano la scuola elementare o secondaria di primo grado.

c) Concorso riservato per il conferimento di ventuno posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto comunale «S. Pellico» di Ala (art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119).

I posti sono così distribuiti:

undici posti per alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado;

dieci posti per alunni che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione. I partecipanti ai concorsi per semiconvittore e semiconvittrice devono avere al residenza nel comune sede del convitto e dell'educandato;

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici alla data del 1° settembre 1987. Si prescinde dal limite massimo di età per alunni che siano già convittori o semiconvittori negli istituti pubblici di educazione, purché ciò sia comprovato da una dichiarazione del Rettore o della direttrice;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore, nell'anno 1986, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 18.000.000, aumentato, per ogni figlio a carico, di L. 700.000.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano la scuola elementare o le classi della scuola secondaria di primo grado devono dimostrare, con certificato del capo d'istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con un giudizio non inferiore a «buono»; mentre gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di almeno 6,50/10.

Ai fini della media non sono computati i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'Istituto Magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Ai sensi dell'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119; si prescinde dal giudizio della media riportata, soltanto per i partecipanti al concorso per posti gratuiti riservati presso il convitto comunale «S. Pellico» di Ala, purché dimostrino di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo schema allegato al presente bando, e corredata dei documenti indicati nel successivo articolo, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno considerate prodotte in tempo utile, le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore o chi ne fa le veci dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell'eventuale conferimento del beneficio.

In tal caso, la prescritta documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione, mentre a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) indicati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3. Il certificato scolastico può essere sostituito da copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato dal medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Tale certificato deve attestare che l'aspirante al beneficio è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da malattie che possano impedire la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello o dei modelli 740, relativo alla dichiarazione dei redditi, agli effetti Irpef, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1986.

I soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione dovranno allegare copia autenticata del modello 101 e 201 relativi ai redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 1986;

e) dichiarazione resa e sottoscritta del richiedente, sotto la propria responsabilità, davanti ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione del dichiarante e di ciascun componente la famiglia, specificando l'ente o l'ufficio presso cui prestano servizio e l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno al lordo delle ritenute fiscali. Se tale lavoro è svolto in proprio occorre specificare il genere di lavoro ed indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle dipendenze;

2) l'indicazione che nel limite dell'ammontare complessivo del reddito è stato tenuto conto anche dei redditi superiori a L. 2.000.000, sia esenti che soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, ovvero l'indicazione che sia il dichiarante che i componenti il nucleo familiare non godono dei predetti redditi;

3) i nominativi dei familiari a proprio carico e quelli che, pur non essendo a carico, nell'anno in corso o in quello precedente non siano stati percettori di redditi propri;

4) che fra i componenti il nucleo familiare vi siano o non figli che usufruiscono, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito di studio in collegio o di borsa di studio o presalario, conferiti da questo Ministero o da altri enti specificando, in caso affermativo, il tipo, la scadenza o l'ente. Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati;

f) dichiarazione con la quale il genitore, o chi ne fa le veci, si obbliga a pagare all'amministrazione dell'istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche e le spese accessorie per le quali le vigenti disposizioni non prevedono l'esonero;

g) eventuali titoli che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra figli di invalidi, profughi, altre categorie assimilabili) che, a parità di merito, hanno diritto di precedenza.

h) certificato di frequenza, rilasciato dall'università, per i figli a carico purché studenti universitari.

La mancanza di uno solo o la incompletezza dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I responsabili di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di documenti falsi saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Criteri di esclusione o di decadenza
Modalità di conferimento del posto

Gl aspiranti al beneficio del posto gratuito di studio che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso.

Nessuna comunicazione dell'avvenuta esclusione verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'evvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, ultimata l'operazione della valutazione dei titoli, formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie, osservando l'ordine di punteggio, dei vincitori e degli idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie, di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte seconda) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 30 giugno 1987

p. *Il Ministro:* AMALFITANO

ALLEGATO 1

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA A

Valutazione del merito scolastico (1)

Licenza media:

ottenuta con il giudizio di «buono»	punti	2
ottenuta con il giudizio di «distinto»	»	4
ottenuta con il giudizio di «ottimo»	»	6

Scuole secondarie di secondo grado:

media fino al 7	punti	2
media fino al 7,50.	»	3
media fino all'8	»	4
media fino all'8,50.	»	5
media fino al 9	»	6
media fino al 9,50.	»	7
media fino al 10.	»	8

---

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno eesere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA B

Valutazione delle condizioni della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà punti:

9 al candidato orfano di entrembi i genitori;

8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

8 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale o simili);

7,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

6 al candidato appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

5 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato, mentre l'altro svolga attività lavorativa saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale);

4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

3 al candidato appartenente a famiglia in cui un solo genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa saltuaria (giornaliero, bracciante stagionale);

1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico. Sono considerati a carico oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età purché studenti senza reddito proprio.

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito, borsa di studio o presalario a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

TABELLA C

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi: (reddito annuo complessivo al lordo delle ritenute fiscali):

fino a L. 9.000.000	punti	8
fino a L. 9.500.000	»	7,75
fino a L. 10.000.000	»	7,50
fino a L. 10.500.000	»	7,25
fino a L. 11.000.000	»	7
fino a L. 11.500.000	»	6,50
fino a L. 12.000.000	»	6
fino a L. 12.500.000	»	5,50
fino a L. 13.000.000	»	5
fino a L. 13.500.000	»	4,50
fino a L. 14.000.000	»	4
fino a L. 14.500.000	»	3,50
fino a L. 15.000.000	»	3
fino a L. 15.500.000	»	2,50
fino a L. 16.000.000	»	2
fino a L. 16.500.000	»	1,50
fino a L. 17.900.000	»	1

TABELLA D

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1987-88.

TABELLA E

Precedenza a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto..
padre, madre, tutore (1) dell'alunno ....,
nato a .... il ....
residente a..
(provincia di ....) in via.. (2)
in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno, che il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe .... della scuola (3). .... sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore - semiconvittore (1), bandito per l'anno scolastico 1987-88 da codesto Ministero, per la regione..

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando:

a) ....;
b) ....;
c) ....;
d) ....;
e) ....;
f) ....;
g) ....;
h) ....

Data, ...

Firma del richiedente

....

(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) I dati anagrafici sono quelli dell'alunno.
(3) Elementare, media o tipo di istituto di secondo grado.

87A5848

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 26 del 27 giugno 1987 - circolari n. 494 e n. 495 - sono stati pubblicati i bandi di concorso per l'ammissione ai seguenti corsi allievi ufficiali di complemento:

130°, 131°, 132° e 133° delle Armi varie e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione;

54°, 55°, 56° e 57° del Corpo tecnico;

44° e 45° del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari).

87A5882

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di consigliere

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 1 - 2 - 3 (gennaio - febbraio - marzo) anno 1987 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 15 giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1987, registro n. 1, foglio n. 90, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1985.

87A5881

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso a venti posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali per le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e la manifattura tabacchi di Rovereto.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte del concorso a venti posti di collaboratore in prova sopraindicato, indetto con decreto ministeriale n. 00/63623 del 26 maggio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986.

Il diario delle prove scritte del suddetto concorso sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1987.

87A5628

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della Sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1985, registato alla Corte dei conti il 26 novembre 1985, registro n. 30, foglio n. 206, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico esecutivo all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista la nota 5165 del 16 dicembre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istrzuione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (IV qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso la prima cattedra di economia politica del dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità gia indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in caso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della prima cattedra di economia politica del dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:
ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 27 aprile 1987
Registro n. 17 Università, foglio n. 44

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: sarà scelta tra alcuni dei seguenti argomenti:

inizializzazione sistema del P.C. IBM con e senza utilizzo delle unità periferiche;
richiamo ed esecuzione di procedura già esistente;
predisposizione unità periferiche;
sostituzione e inizializzazione di floppy;
sostituzione carta di stampante;
uso fotocopiatrice;
uso calcolatrice da tavolo;
stesura di documento mediante utilizzo di un Word Processor (Word Star).

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt... .... (*A*) nat... a ....
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. .... posti di .... presso..
....
di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A5372

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di ingegnere specializzato in elettrotecnica o elettronica dell'unità operativa prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 10/A.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere specializzato in elettrotecnica o elettronica dell'unità operativa prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (serv. n. 2), presso l'unità sanitaria locale n. 10/A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità Operativa Amministrazione del Personale - Ufficio concorsi - presso il Presidio ospedaliero della U.S.L. n. 10/A - Piazza S. Maria Nuova, 1 - 50122 - Firenze.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato, nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 1° luglio 1987.

87A5902

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia per il pronto soccorso;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, per il pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato, nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

87A5973

REGIONE PUGLIA

Aumento del numero dei posti del concorso a personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/3

Il numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/3 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, è elevato come appresso specificato:

sei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale:

il numero dei posti è elevato a nove;

un posto di assistente di oculistica - area funzionale di chirurgia:

il numero dei posti è elevato a tre.

87A5972

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 16 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio, gestione, formazione e aggiornamento del personale dell'USL in Alghero (Sassari).

87A5768

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 159 del 10 luglio 1987 pubblica, i seguenti avvisi di concorso:

A.M.A.N. - Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di laureato in legge, due posti di perito in informatica, dieci posti di saldatore, tre posti di avvocato e procuratore, quattro posti di perito industriale, sette posti di elettricista, un posto di perito elettronico, tre posti di ingegnere, tre posti di laureati in economia e commercio, un posto di operatore per il sed-aman e tre posti di registratore di dati per il sed-aman.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1987 concernente: «Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla tabella 8, punto 1, lettera *b*), dopo «alberghi, pensioni e locande», inserire la preposizione «*con*»;

alla tabella 8, punto 2, lettera *b*), 2ª riga, sostituire: «radiofonico e televisivo e attrezzato» con: «radiofonico *o* televisivo *o* attrezzato»;

alla pag. 22, tabella 9, punto 1, lettera *a*), 3ª riga, sostituire la parola «esercenti» con l'altra «*esercizi*»;

alla tabella 9, punto 1, lettera *b*), sotto la voce rata trimestrale, sostituire la cifra «56.325» con «*66.325*»;

alla pag. 23, alla tabella 10, periodo marzo-dicembre, sotto la voce totale, sostituire la cifra «11.050» con «*11.060*».

87A5975

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, della regione Emilia-Romagna, a tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuroradiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe e pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è stata apporta la seguente integrazione: «al concorso stesso verranno ammessi, altresì, qualora nessuno dei candidati possieda la specializzazione nella disciplina, i candidati in possesso contestuale di entrambe le discipline di neurologia e radiologia».

87A6020

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 16 aprile 1987, recante: «Norme relative alla celebrazione dell'anno europeo dell'ambiente». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1987)

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Ministro: *Pavan*», leggasi: «Il Ministro: *De Lorenzo*».

87A5974

Comunicato relativo alle ricompense al valore dell'Esercito conferite con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 «alla memoria». (Ricompense pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1987)

Nel conferimento di medaglia d'oro al valore dell'Esercito «alla memoria» citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Milione *Domenico*», leggasi: «Milione *Antonio*».

87A5858

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli elementi di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 2. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*due posti* di veterinario coadiutore - area funzionale della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;», leggasi: «*un posto* di veterinario coadiutore - area funzionale della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;».

87A5823

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221